

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3609

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUZZANTE

Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompense al valore militare per la Resistenza per i comuni e le province

Presentata il 30 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 29 aprile 1945 a Sant'Anna Morosina, frazione di San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova, iniziava uno dei più efferati e tragici eccidi compiuto da parte dei nazisti nel Nord Italia.

Lungo il percorso tra San Giorgio Bosco, Sant'Anna Morosina, Villa del Conte, Abbazia Pisani, Lovari, San Martino di Lupari, furono 60 le vittime della rappresaglia nazista. L'eccidio si concluse in strada Cacciatora di Castello di Godego con altre 76 vittime. A queste vittime civili vanno aggiunti i 15 partigiani della brigata « Damiano Chiesa », caduti in combattimento dal 25 al 29 aprile.

Questo terribile sacrificio di vite umane non potrà mai essere scordato.

La presente proposta di legge, riproponendo ed aggiornando analoghe iniziative delle scorse legislature, si prefigge l'intento

di raggiungere tre obiettivi che riteniamo tuttora validi ed attuali:

1) crediamo vi sia l'esigenza, nonostante il tempo trascorso, di conoscere ed approfondire episodi di storia locale legati al periodo della Resistenza, non sempre opportunamente studiati e conosciuti (valga per tutti l'esempio di Cajazzo). Questo provvedimento sarebbe, pertanto, uno stimolo per le realtà locali e per gli stessi istituti storici della Resistenza per ripercorrere la propria storia e per verificare, ai fini di quanto previsto dalla presente proposta di legge, se esistono le condizioni, o meglio i titoli, per presentare domanda per il riconoscimento di episodi significativi avvenuti in quel periodo;

2) a tale proposito, meritevoli di nota risultano essere quelle esperienze culturali

e di ricerca con risvolti didattici avviate in alcune realtà (negli anni 1980 ciò è accaduto nella provincia di Pesaro e ad Urbino) attraverso la collaborazione tra enti locali (province e comuni), provveditorato agli studi, Associazione nazionale partigiani d'Italia ed istituti storici della Resistenza, grazie alle quali sono tornati alla luce episodi sconosciuti della guerra di liberazione. Simili iniziative andranno adeguatamente sostenute attraverso congrue forme di finanziamento onde avviare, a partire dal cinquantesimo anniversario della Liberazione, una generalizzata riscoperta storiografica di quanto accaduto nel nostro Paese negli anni 1943-1945;

3) riteniamo che i gravi episodi di violenza e di intolleranza che si sono manifestati in Italia e, in forme ancora più gravi, in altri Paesi europei, segnino il ritorno ad ideologie ed a forme di intolleranza razzista e xenofoba che speravamo superate. Crediamo sia compito delle forze democratiche riproporre quegli ideali che erano alla base della lotta di liberazione contro il nazi-fascismo, ovvero pace, libertà, democrazia, tolleranza, giustizia sociale: sono le radici storico-ideali che ci permettono di affrontare i gravi problemi

di oggi. Pensiamo sia questo un modo per poter parlare ed aprire un dialogo nelle scuole, il canale privilegiato per la trasmissione ed il rilancio di questi valori.

La presente proposta di legge si propone di creare le condizioni giuridiche perché possano essere valutate le ipotesi per la concessione di ricompense al valore militare per la Resistenza a comuni e province che hanno dato un contributo rilevante alla lotta di liberazione.

L'articolo 1 prevede che, nei sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge, possano essere presentate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare, proposte di concessione di ricompense al valor militare per la Resistenza nei confronti di comuni e province.

L'articolo 2 favorisce il finanziamento delle ricerche storiche e la raccolta di documentazione promossa da enti locali, uffici scolastici regionali ed istituti storici della Resistenza.

L'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere finanziario, valutato in 1 milione di euro annui per il triennio 2003-2005.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le proposte di concessione di ricompense al valore militare per la Resistenza per i comuni e le province possono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le proposte di cui al comma 1, con la relativa documentazione, sono inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

ART. 2.

1. Al fine di favorire la raccolta della documentazione relativa alle proposte di cui all'articolo 1, lo Stato finanzia le ricerche storiografiche promosse da enti locali, uffici scolastici regionali, istituti storici della Resistenza, finalizzate allo studio e all'approfondimento di episodi della guerra di liberazione.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

